

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIANCANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1968

Inquadramento del personale tecnico di radiologia

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 20 e 21 della legge n. 1103 del 4 agosto 1965 nel prevedere l'inquadramento del personale tecnico di radiologia, specifica le categorie che possono beneficiare del suddetto inquadramento.

L'articolo 19, per contro, dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione. A tutt'oggi non è stata ancora emanata alcuna norma del regolamento in parola, per cui, non è stato possibile istituire i corsi di perfezionamento per tecnici di radiologia. Tale situazione oltre a precludere la immissione nei ruoli di tanti tecnici nelle condizioni richieste dal-

la legge, ha procrastinato di circa tre anni la sistemazione di quanti, per alcuni mesi soltanto, non erano nella condizione prevista dalle disposizioni di legge.

Esiste pertanto un disagio segnalato dai medici specialisti operanti nel settore, per la carenza di personale tecnicamente idoneo ed un senso di insoddisfazione per tale carenza in quanti si trovano nelle condizioni suindicate.

È necessario pertanto, onorevoli colleghi, provvedere con legge, non onerosa per il bilancio dello Stato in quanto la copertura finanziaria non è richiesta, alla proroga al 31 dicembre 1968, della legge n. 1103.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, saranno applicate nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1968 saranno in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 della legge stessa. Il termine di un anno indicato nell'articolo 20 è prorogato al 31 dicembre 1969.